

TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
n. 4913/2012 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice del lavoro di Milano

Dott. Stefano Tarantola, all'udienza del giorno 10 luglio 2012, nella causa in opposizione ex art.28 co.3° L.300/1970 promossa da:

FIOM Federazione Impiegati Operai Metalmeccanici – Federazione Provinciale di Milano
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Piergiovanni Alleva, Franco Focareta, Elena Poli, Giovanni Sozzi
ricorrente - opponente

contro

SIRIO Sicurezza Industriale Scpa, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Francesco Amendolito, Raffaele De Luca Tamajo, Germano Dondi, Diego Dirutigliano, Giacinto Favalli

resistente - opposta

ha pronunciato il seguente

DISPOSITIVO DI SENTENZA

dandone lettura in udienza.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano in funzione di Giudice del lavoro definitivamente pronunciando, in accoglimento dell'opposizione e revocato il decreto 3.4.2012 del Giudice del Tribunale di Milano:

- **dichiara** accertata l'antisindacalità della condotta tenuta da SIRIO Sicurezza Industriale Scpa consistente nell'aver negato l'efficacia e legittimità delle nomine dei dirigenti della RSA FIOM presso l'unità produttiva di Arese, e nell'aver negato il diritto all'esercizio dei diritti di cui agli artt. 20, 23, 25, 27 e 30 L.300/1970 e conseguentemente limitato l'esercizio di tutti i diritti di cui al titolo III L.300/1970;
- **ordina** a SIRIO Sicurezza Industriale Scpa la cessazione delle sopra indicate condotte e la rimozione degli effetti consentendo la nomina della RSA FIOM, e riconoscendo alla stessa i diritti derivanti dalla legge e dal contratto;
- **ordina** alla resistente SIRIO Sicurezza Industriale Scpa l'affissione del presente provvedimento nei locali dell'azienda in luogo accessibile a tutti per la durata di venti giorni;
- **condanna** parte resistente opposta al pagamento, in favore di parte ricorrente opponente, delle spese dell'intero giudizio che si liquidano in € 4.500,00 (di cui € 1.100,00 per diritti ed € 3.400,00 per onorari), oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.
- **fissa** in giorni sessanta il termine per il deposito della motivazione.

Così deciso in Milano il giorno 10 luglio 2012.

Del presente dispositivo di sentenza viene data lettura all'udienza del giorno 10 luglio 2012.

Il Giudice
Dott. Stefano Tarantola

S. 3341
Depositato nella Cancelleria della Sez. Lavoro
del Tribunale Ordinario di Milano

OGGI 10 LUG. 2012

IL CANCELLIERE